



Comune di Valguarnera Caropepe
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

III^a Commissione Consiliare

PRESIDENTE

PROT. N.

DEL

All'Ufficio Protocollo
All'Ufficio Segreteria
Al Segretario Generale

e p.c.

Al Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: Trasmissione verbale n. 4 del 21.05.2020

Con la presente si trasmette in allegato quanto in oggetto, giusta convocazione del Presidente della Commissione, prot. N. 6706 del 19.05.2020, per la relativa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e per i relativi calcoli finalizzati alla liquidazione dei relativi gettoni di presenza.

Tanto si doveva per opportuna vostra conoscenza.

Valguarnera, 21.05.2020

Il Presidente della II^a Commissione Consiliare

Dott. Ing. Arena Fabio



Comune di Valguarnera Caropepe
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

III^a COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n° 4 del 21/05/2020

Il giorno 21 del mese di maggio 2020 alle ore 10,00 si è riunita la III^a Commissione Consiliare (come da regolare convocazione del Presidente, prot. N. 6706 del 19.05.2020) per discutere il seguente O.d.g.:

- Circolare n. 1300 del 24/04/2020 emessa dalla Cdp concernente: "Rinegoziazione per l'anno 2020 dei prestiti concessi agli Enti Locali dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni";
- Varie ed eventuali.

Sono presenti alla riunione:

Nome e cognome		Presenti	Assenti
Arena Fabio	Presidente	X	
Arcuria Giuseppe	Componente	X	
D'Angelo Filippa	Componente	X	
Profeta Giuseppe	Componente	X	
Roccazzella Filippo	Componente	X	
Interlicchia Giuseppe	Resp. Sett. Econom.	X	

Il Presidente Arena apre i lavori della Commissione alle ore 10,15 dopo aver accertato la presenza del numero legale. Lo stesso fa altresì rilevare la presenza del collegio dei revisori dei conti (tutti e 3 i componenti) mentre non risulta presente alcun rappresentante dell'Amministrazione comunale. Successivamente viene introdotto il primo punto all'o.d.g. non prima di aver fatto un sunto ai presenti rispetto ai lavori consumatisi nel corso della precedente seduta di commissione; viene dunque passata la parola al Responsabile del Settore Economico e Finanziario per informare i presenti circa i quesiti posti durante la scorsa seduta.

Interviene il Dott. Interlicchia chiedendo di aggiungere al verbale un articolo di stampa recante approfondimenti sull'argomento da trattare nella seduta odierna. Nello stesso vengono introdotte alcune novità (che sono intervenute dall'ultima seduta ad oggi). In particolare ne sono intervenute tre particolarmente rilevanti: 1) la competenza circa la rinegoziazione dei mutui "passa" alla Giunta comunale, anche se comunque poi il consiglio comunale si dovrà pronunciare in fase di approvazione del bilancio; 2) viene richiesto come requisito obbligatorio il parere espresso da parte del collegio dei revisori in merito ad

un'eventuale rinegoziazione; 3) non sussiste l'obbligo di approvazione del bilancio pluriennale 2020/2022 per richiedere la rinegoziazione. Lo stesso informa inoltre i presenti dell'impossibilità giuridica (come da richiesta avanzata nella scorsa seduta dal consigliere Profeta) di accendere un nuovo mutuo che servisse a pagare i mutui attualmente in corso. Inoltre, durante un'interlocuzione telefonica avvenuta con un funzionario della Cdp è stata fatta rilevare l'assoluta assenza di convenienza di rinegoziare i mutui attualmente in corso del nostro ente, visto peraltro che fra soli 5 anni saranno completamente estinti. È stata altresì sconsigliata anche l'ipotesi di estinzione anticipata che prevedrebbe (oltre al pagamento dell'importo ancora dovuto) il pagamento di una ulteriore somma di circa 15.000 €. Quindi detto in parole povere conviene lasciare tutto com'è. Viene infine delineata un'ultima possibilità di poter ridurre il saldo finale di uno dei due mutui da estinguere grazie ad eventuali economie intervenute nel corso della realizzazione delle opere o perché le opere sono state completamente realizzate (tutto ciò andrebbe comunque certificato da parte del Responsabile del Settore Economico). Ciò permetterebbe di risparmiare sul mutuo di 131.000 € circa 59.000 € complessive.

Chiede la parola ed interviene il consigliere Profeta chiedendo se esistono dei parametri specifici da dover soddisfare per poter ottenere questa premialità.

Interviene il Dott. Interlicchia ribadendo che non esistono dei parametri fissati ma che andrà approfondita la questione nei prossimi giorni. Inoltre informa i presenti del fatto che la scadenza per poter accedere alle misure di rinegoziazione dei mutui è stata spostata al 3 giugno e non più al 27 maggio.

Interviene la Dott.ssa Marchese (Presidente del collegio dei revisori) la quale esprime il proprio dissenso rispetto all'ipotesi di rinegoziazione dei mutui del nostro ente, in quanto in linea di massima non ci sono cause ostative (soprattutto dal punto di vista finanziario dell'ente) per finalizzare l'estinzione degli attuali debiti rimanenti. Pertanto non avrebbe senso sovraccaricare l'ente di ulteriori oneri aggiuntivi. La stessa ribadisce che sarebbe contraria rispetto all'ipotesi di rinegoziazione.

Chiede la parola ed interviene il consigliere Roccazzella il quale dunque ribadisce che noi (inteso come consiglio comunale) non abbiamo alcuna voce in capitolo rispetto questa premialità che è stata delineata dal Dott. Interlicchia.

Interviene il consigliere Profeta citando l'articolo 122 della bozza del Decreto Rilancio (divenuto l'articolo 113 del decreto pubblicato) il quale prevede la possibilità per l'amministrazione di poter agire in emergenza ma dovendo iscrivere a bilancio tutte le eventuali somme.

Alle 10,45 entra in aula in consigliere Arcuria.

Alla luce dei fatti il Presidente Arena chiede ai componenti della commissione di esprimersi in merito al punto n. 1 posto all'o.d.g. della seduta odierna (rinegoziazione dei mutui del nostro ente). Rispetto a ciò 4 consiglieri (Arena, Profeta, Arcuria e Roccazzella) si esprimono con parere sfavorevole; ciò viene motivato in quanto l'eventuale rinegoziazione, alla luce di quanto emerso oggi, rappresenterebbe un'ipotesi non economicamente favorevole e troppo onerosa; inoltre ciò limiterebbe gli investimenti futuri del nostro ente fino al 2043. Si astiene invece il consigliere D'Angelo, lasciando libera la giunta di valutare l'eventuale ipotesi della rinegoziazione (vedi dichiarazione espressa nel verbale precedente).

Interviene nuovamente il consigliere Profeta esprimendo il proprio accordo con il parere espresso dalla Dott.ssa Marchese. Tale parere ha trovato inoltre l'accoglimento da parte dell'intero Collegio dei revisori.

Alle ore 11,15 non avendo altro da discutere il Presidente Arena chiude i lavori della commissione, facendo rilevare infine che in merito alla nota prot. n. 5323 del 24/04/2020, con la quale veniva richiesto di fornire tutto il materiale cartaceo/digitale utile per poter far visionare gli atti ai componenti della commissione in merito al punto n. 2 iscritto all'o.d.g. della scorsa seduta di commissione (debiti fuori bilancio), seppure il punto sia già stato esitato dalla stessa, ad oggi, nulla è stato fornito ai consiglieri (né in formato cartaceo, né in formato digitale).

Letto, confermato e sottoscritto

I Componenti

Stefano Profeta
Anna Maria Marchese
Giuseppe Pepe
Alfredo Trippe

Il Presidente

Stefano Profeta

15 Mag 2020

Negoziazione e sospensione dei mutui degli enti locali, necessario il parere del revisore

di Tiziana Vinci (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Tra i provvedimenti più incisivi che sono stati messi in campo per aiutare gli enti locali durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 vi sono quelli che riguardano la rinegoziazione dei mutui contratti con Cdp e la sospensione delle quote capitale delle rate con scadenza 2020 di alcuni mutui ben definiti.

I mutui interessati dalle sospensioni sono di due tipologie: quelli individuati dall'articolo 112 del Dl 18/2020 convertito dalla legge 27/2020 per i quali l'adesione degli enti locali è avvenuta senza necessità di presentare alcuna istanza e quelli contratti con gli istituti bancari che aderiscono all'accordo Anci, Upi, Abi per i quali gli enti devono presentare richiesta entro il prossimo 15 maggio. In entrambi i casi dovranno essere corrisposte solo le quote interessi delle rate con scadenza 2020 e si avrà un allungamento di un anno del piano di ammortamento.

La Cassa depositi e prestiti con la circolare n. 1300 del 23 aprile 2020 ha concesso la possibilità agli enti locali di rinegoziare i prestiti in ammortamento al 1 gennaio 2020 inclusi quelli già oggetto di precedenti rinegoziazioni ed esclusi quelli con debito residuo inferiore a 10.000 euro e con scadenza del piano di ammortamento successiva al 31 dicembre 2020. La finestra temporale per aderire a questa misura è quella compresa tra il 6 ed il 27 maggio e prevede che l'ente possa valutare l'operazione relativamente a ogni singolo mutuo attraverso l'accesso all'area dedicata presente sul sito.

La proposta contrattuale potrà essere presentata entro il prossimo 3 giugno e consentirà di differire al 31 luglio il pagamento della sola quota interessi della rata con scadenza 30 giugno mentre a fine anno dovrà essere corrisposto a titolo di quota capitale, lo 0,25% del debito residuo al 1.01.2020 dei mutui rinegoziati oltre alla quota interessi della rata ricalcolata con scadenza 31 dicembre. Il debito residuo verrà poi rimborsato con un piano di ammortamento alla francese della durata di 24 anni e l'operazione è basata sul principio dell'equivalenza finanziaria. Questa metodologia consiste nell'individuare quel tasso di interesse post rinegoziazione tale per cui il valore attuale delle rate derivanti dal nuovo piano di ammortamento sia uguale al valore attuale delle rate previste dal piano di ammortamento ante rinegoziazione, vigente al momento della valutazione. Nella circolare è altresì previsto che per accedere alla rinegoziazione gli enti abbiano approvato il bilancio di previsione 2020 o la relativa variazione.

L'articolo 122 del Dl Rilancio, in ottica di semplificazione e di piena accessibilità a tutti gli enti, prevede che la rinegoziazione di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, con gli intermediari finanziari e con la Cdp possa essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio mediante deliberazione dell'organo esecutivo (e non del

Consiglio come invece previsto dalla stessa circolare 1300) fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

L'obbligo di acquisire il parere dell'organo di revisione

Avendo riguardo alla materia della proposta di deliberazione ossia all'indebitamento o alla rimodulazione dello stesso, attraverso la sospensione o la rinegoziazione, appare evidente che il parere dell'organo di revisione debba essere obbligatoriamente acquisito ai sensi dell'articolo 239 comma 1 lettera b) n. 4 del Tuel e non deve, su questo tema, indurre in errore la circostanza che eccezionalmente l'organo competente sia quello esecutivo e non l'organo di indirizzo politico.

Si ricorda che la necessità di acquisizione del parere sulla proposta di deliberazione di rinegoziazione dei mutui è anche espressamente prevista nel documento n. 7 dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali del consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Alcuni spunti di riflessione per la redazione del parere

In periodi non emergenziali l'organo di revisione, ai fini del rilascio del parere, si limiterebbe a verificare il rispetto del disposto dell'articolo 62 del Dl 112/2008 sulla durata complessiva dei mutui, ma anche di quanto previsto dall'atto di indirizzo del 24 gennaio 2019 dell'osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali presso il ministero dell'Interno sulle operazioni di gestione attiva del debito. In questo documento viene ritenuto ammissibile un rifinanziamento solo se consente una riduzione delle passività totali a carico degli enti e se garantisce al contempo una correlazione tra la durata dell'indebitamento e la durata fisico-tecnica degli investimenti finanziati con l'indebitamento stesso.

La particolare congiuntura emergenziale deve indurre l'organo di revisione a fare un'attenta analisi in ordine all'economicità, all'efficacia e all'efficienza dell'azione amministrativa legata all'operazione di rinegoziazione considerando opportunamente che la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio è, oggi più che mai, un metavalore che ha refluenze non solo sul benessere della collettività amministrata, anche in termini di Lea, ma anche su quello delle generazioni future. La rinegoziazione si pone quindi come operazione straordinaria da effettuarsi per rispondere a uno scenario di crisi e per molti enti come unica possibilità di raggiungere il pareggio di bilancio o di salvaguardarne l'equilibrio. Pertanto deve essere temperato il principio dell'equità intergenerazionale statuito nella sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2019 con il portato del principio contabile generale n. 15 sull'equilibrio di bilancio intendendo quest'ultimo come obiettivo strategico che ogni amministrazione pubblica deve realizzare nel suo continuo operare e che è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali e innovative in un mercato dinamico.

Anche l'articolo 6 della legge 243/2012 ha autorizzato, in presenza di eventi eccezionali come quello attuale, operazioni che si scostano dall'obiettivo programmatico del ciclo economico. Sembra anche importante richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 62/2020 nella quale viene statuito che le spese destinate alla protezione del diritto alla salute sono costituzionalmente necessarie e rappresentano un prius rispetto a tutte le altre condizionando il processo di allocazione delle risorse che perde la propria discrezionalità per diventare obbligatorio e necessitato.

Vale la pena ricordare che la convenienza a rinegoziare va apprezzata non sul valore complessivo dell'operazione ma sui singoli mutui che potrebbero avere delle peculiarità proprie e specifiche. A tal uopo particolarmente utili risultano i criteri di valutazione declinati nella circolare del ministero dell'Economia e delle finanze del 28 giugno 2005.

La riduzione del tasso di interesse, la trasformazione del tasso da variabile a fisso, il recupero di risorse finanziarie di parte corrente sul presente esercizio e sugli altri

dell'arco temporale del bilancio di previsione, sono solo alcuni dei possibili vantaggi dell'operazione. L'allungamento della vita media dei finanziamenti e la conseguente diminuzione nel lungo periodo della capacità di indebitamento dell'ente sono invece gli svantaggi più evidenti.

() Componente comitato esecutivo Ancrel*

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved